

Comunicazione n. DIN/1014073 del 27-2-2001

inviata allo studio legale ...

Oggetto: Risposta a quesito - Offerta fuori sede di strumenti finanziari da parte di una società a responsabilità limitata tedesca

Si fa riferimento alle note del .. e del ..., con le quali codesto Studio Legale ha posto un quesito in materia di offerta fuori sede di strumenti finanziari da parte di una società a responsabilità limitata tedesca, la

Nelle note viene precisato che detto soggetto intende promuovere nel territorio italiano, per il tramite di promotori finanziari, i "depositi risparmio casa", non meglio identificati, effettuando a tal fine la comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 385/93.

Al riguardo si fa presente che l'offerta fuori sede di strumenti finanziari per il tramite di promotori finanziari può essere effettuata esclusivamente dai soggetti autorizzati di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 58/98. Nei documenti trasmessi, per contro, non risulta se la ... con sede in Germania sia un intermediario autorizzato: è specificato esclusivamente che la società svolge da tempo attività di promotore finanziario, attività differente da quella svolta dagli intermediari autorizzati.

Qualora, tuttavia, la società sia un intermediario autorizzato ed intenda operare per il tramite di promotori finanziari, i soggetti interessati dovranno sostenere le prove valutative indette dalla Consob, che si svolgono secondo procedure formali uniformi fissate nei relativi bandi, ovvero potranno certificare di aver acquisito una esperienza professionale idonea ad esonerarli da dette prove, ai sensi del D.M. n. 472/98, emanato in attuazione dall'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 58/98.

Inoltre i promotori che ricevono mandato da un intermediario tedesco, qualora collochino prodotti finanziari ovvero servizi di investimento, devono osservare la normativa di settore stabilita dall'ordinamento italiano ai sensi della Parte II, Titolo II, Capo IV, del d.lgs. n. 58/98 e l'intermediario è soggetto alle norme di comportamento dettate da questa Commissione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. sopra citato.

Considerando, peraltro, che i "depositi risparmio casa" potrebbero essere assimilati ai mutui, si deve richiamare quanto già puntualizzato da questa Commissione con Comunicazione n. 82717 del 7-11-2000 (consultabile sul sito Internet all'indirizzo elettronico: www.consob.it): il mutuo finalizzato all'acquisto di immobili ad uso abitativo, pur essendo un prodotto bancario, non è un prodotto finanziario e pertanto l'attività di promozione e di collocamento fuori sede al pubblico di mutui da parte di una banca o di una società finanziaria (italiane o non), non configura "offerta fuori sede" ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 58/98 e non fa sorgere l'obbligo per tali soggetti di avvalersi di promotori finanziari.

Si evidenzia, infine, che gli altri aspetti rappresentati nella richiesta di parere esulano dalla competenza di questa Commissione.

CONSOB
Francesco Nazzaro - Fabrizio Tedeschi